

APRILIA - Contratto di Compravendita n° ODA000050049 per la fornitura di motore pompa MAJ05

PREMESSA

- a. **Sorgenia Power S.p.A.** (di seguito denominata “Cliente”), con Sede Legale in Via Algardi 4, 20148 Milano (MI), sede operativa Strada Provinciale 13, Via La Cogna km 5,600, Loc. Campo di Carne, P.IVA 03925650966;
- b. **R.E.M. Srl** (di seguito denominata “Fornitore”) con Sede Legale in Via Ferruccia 16/A, 03010 Patrica (FR), CF e P.IVA IT02240470605; dichiara di possedere la tecnologia necessaria, una organizzazione aziendale tecnica esperta e qualificata, nonché la conoscenza dell'impiego di macchinari ed attrezzature per la perfetta esecuzione dei Servizi richiesti e di essere disposta ad eseguire gli stessi alle condizioni e secondo i termini contenuti nel presente Contratto.

di seguito congiuntamente “Parti”

- c. il Cliente è un primario operatore nel settore della produzione e commercializzazione di energia elettrica e gas naturale;
- d. Il Fornitore è una società operante nel settore elettromeccanico ed è in possesso di una particolare esperienza nella fornitura di motori;
- e. il Cliente intende acquistare dal Fornitore i Prodotti (come infra definiti), secondo i termini e le condizioni di cui al presente contratto.

tutto ciò premesso,

si concorda e si stipula quanto segue:

Art. 1. Premesse e Allegati

Le premesse di cui sopra e gli eventuali allegati sono parte integrante e sostanziale del presente contratto (il “Contratto”).

In caso di ambiguità, incongruenza, difformità o contrasto tra il Contratto e gli allegati, le disposizioni del Contratto si intenderanno prevalere sul contenuto degli allegati.

Art. 2. Oggetto del Contratto

Il Fornitore vende parzialmente al Cliente, che acquista, i beni indicati nell’offerta 0286 del 20/04/2022 e successivi accordi con Sig. Spaziani (i “Prodotti” o “Fornitura”).

Art. 3. Prezzo

A fronte del corretto e puntuale adempimento da parte del Fornitore delle proprie obbligazioni, il Cliente riconoscerà al Fornitore il corrispettivo, fissato complessivamente in € **39.000,00** (il “Prezzo”).

Sede Legale

Via Algardi, 4 - 20148 Milano - Italia
Cap. Soc. Euro 20.100.000,00 i.v.
Reg. Imp. Milano e C.F. 03925650966
Partita IVA 03925650966

Sorgenia Power SpA

Società con socio unico soggetta alla direzione
e al coordinamento di Sorgenia SpA

sorgenia.it

Aprilia

Loc. Campo di Carne
Strada provinciale 13
Via La Cogna - Km 5.600
04011 Aprilia (LT) - Italia
T +39 06.929.891
F +39 06.926.8072

Ai sensi del D.P.R. 26.10.72 n. 634 si dichiara che la vendita oggetto del presente Contratto viene effettuata nell'esercizio d'impresa (art. 4 D.P.R. 26.10.72 n. 633) e che è assoggettata all'Imposta sul Valore Aggiunto. I prezzi si intendono fissi ed invariabili. Il Fornitore dichiara che i prezzi stabiliti sono stati determinati tenendo conto di ogni possibile aumento dei costi ad essi relativi e quindi di assumersi il rischio relativo e non potrà chiedere alcuna revisione dei prezzi. Il Fornitore rinuncia pertanto ad avvalersi dell'art. 1467 c.c.

Art. 4. Fatturazione e pagamenti

4.1. Fatturazione

- 100% dell'importo alla consegna DAP al punto di resa

Resta inteso che alla consegna dei Prodotti da parte del Fornitore, il Fornitore emetterà la fattura che dovrà riportare il numero e la data dell'ordine di acquisto emesso dal Cliente in esecuzione del presente Contratto (di seguito l'“Ordine”) a cui si riferisce, nonché il numero di ricezione dell'Ordine che sarà comunicato dal Cliente al Fornitore ed essere emessa secondo le modalità indicate nel presente articolo.

La fattura che non sarà conforme alle disposizioni del presente articolo sarà respinta e il Fornitore sarà tenuto a ripresentarla secondo quanto previsto nel presente articolo.

Le fatture, emesse nel completo rispetto delle presenti condizioni contrattuali, riportanti il numero e la data dell'Ordine nonché il numero di ricezione dell'Ordine, dovranno essere intestate al Cliente ed inviate a:

Sorgenia Power SpA
Contabilità Fornitori
Via A. Algardi 4,
20124 Milano

Non potranno essere accettate e saranno inefficaci fatture che non rispettino le condizioni di cui al presente articolo. In alternativa, le fatture potranno essere inviate tramite posta elettronica in formato "PDF" (è escluso ogni altro formato) al seguente indirizzo: contabilitafornitori@sorgenia.it. In tal caso, le fatture non dovranno essere spedite con posta ordinaria.

4.2. Pagamenti

Resta inteso che il pagamento delle fatture emesse in conformità al presente articolo sarà effettuato a 60 giorni fine mese data fattura, tramite bonifico bancario.

L'avvenuto pagamento in nessun caso potrà essere considerato o costituire accettazione anche solo parziale dei Prodotti e non costituirà motivo di impedimento del diritto del Cliente di rifiutare i Prodotti e ricevere il rimborso di ogni ammontare pagato al Fornitore per i Prodotti.

Art. 5. Garanzie del Fornitore

5.1. Condizioni di Garanzia

Il Fornitore garantisce la titolarità dei beni e che gli stessi saranno esenti da difetti di materiale o lavorazione in normali condizioni d'uso e di servizio per dodici (12) mesi dalla data di messa in funzione oppure, se tale termine viene raggiunto prima, per diciotto (18) mesi dalla data di spedizione.

La validità della predetta garanzia richiede l'osservanza delle istruzioni di installazione, avvio e manutenzione del Fornitore e l'utilizzo delle attrezzature in conformità alle condizioni di operatività specificate. La presente garanzia non copre espressamente i materiali di consumo necessari per ispezionare o effettuare la manutenzione di qualsiasi parte delle attrezzature danneggiate, nella misura in cui ciò si rende necessario dalla mancata conservazione delle attrezzature in buono stato.

5.2. Documentazione

Il Fornitore garantisce che i Prodotti saranno consegnati completi di tutta la relativa documentazione e che ogni attestazione, certificato o autorizzazione eventualmente previsto dalla legge o necessario all'uso o alla funzione a cui sono destinati i Prodotti sia stato dallo stesso preventivamente ottenuto e sarà consegnato al Cliente unitamente ai Prodotti.

5.3. Conformità a leggi, norme e regolamenti

Il Fornitore garantisce che nell'esecuzione del Contratto si atterrà alle disposizioni legislative, regolamenti, norme e prescrizioni delle competenti Autorità. Il Fornitore curerà direttamente l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per l'espletamento della compravendita oggetto del presente Contratto, ad eccezione di quelli che la legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura del Cliente, per i quali, comunque, il Fornitore stesso deve fornire tempestivamente, se richiesta, la necessaria assistenza e/o documentazione. Eventuali inadempienze daranno al Cliente la facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

5.4. Stato di Fornitura della Merce

Il Fornitore garantisce altresì che i Prodotti non sono gravati né parzialmente, né integralmente, da vincoli, oneri, gravami, obbligazioni, liti pendenti, o altri diritti o pretese di terzi in genere che ne diminuiscano parzialmente o integralmente il libero godimento da parte del Cliente o violino diritti di brevetto, privativa o diritti di terzi in genere, né faranno nascere in capo al Cliente l'onere di pagare a terzi royalties o altre somme, a qualsivoglia titolo o ragione nonché multe, contravvenzioni, altre penalità che possano essere comminate da una pubblica autorità.

Il Fornitore risarcirà e terrà sollevata e indenne il Cliente da qualsiasi pretesa di terzi, perdita, responsabilità, danno (o azione che possa essere promossa a tale titolo da terzi) fondato sui e/o relativo ai Prodotti, nonché risarcirà e terrà sollevata e indenne il Cliente da qualsiasi multa, contravvenzione o altra penalità che possa essere comminata da una pubblica autorità e rimborserà al Cliente tutte le spese (incluse quelle legali) sostenute dalla stessa in relazione a tale azione o richiesta di danni.

5.5. Ispezioni del Cliente

Il Fornitore garantisce al Cliente e/o a suo rappresentante autorizzato, in ogni periodo compatibile con l'orario di lavoro, libero accesso agli uffici/stabilimenti del Fornitore stesso ed alle informazioni, ed assicura ogni assistenza richiesta dal Cliente per controllare il corretto andamento delle attività e l'adeguatezza della Fornitura ai requisiti contrattuali. Tale garanzia di libero accesso e la disposizione di ogni mezzo e servizio necessari per il controllo, saranno anche assicurati dai sub-fornitori attraverso il Fornitore che specificherà tali richieste del Cliente nei singoli subordini.

Art. 6. Collaudi (se applicabile)

6.1. Collaudi presso la sede del Fornitore

Le Parti, se non espressamente pattuito, concordano che l'accettazione dei Prodotti da parte del Cliente è subordinata all'esito positivo delle prove di collaudo e quindi all'emissione del certificato di accettazione definitiva dei Prodotti da parte del Cliente (il Certificato di Accettazione). Il Cliente potrà in qualsiasi momento, ed a sua discrezione, partecipare ai suddetti collaudi. Il Fornitore comunicherà tempestivamente al Cliente la data o le date in cui i lavori sono pronti ai fini dell'ottenimento del Certificato di Accettazione.

Qualora l'esito delle prove di collaudo sia negativo, il Cliente avrà il diritto di:

- i. rigettare la consegna dei Prodotti oppure;
- ii. rifiutarsi di ricevere la consegna dei Prodotti.

In ogni caso l'esito positivo o negativo delle prove di collaudo non inficia e/o diminuisce i diritti e benefici riconosciuti a favore del Cliente, ai sensi del presente Contratto.

Le prove di collaudo dei Prodotti non previste nel Contratto che fossero eventualmente richieste dal Cliente, saranno a carico di quest'ultima, a meno che esse non evidenzino vizi e/o difetti di costruzione.

6.2. Obbligo di notifica dei collaudi

Il Fornitore sarà tenuto a notificare al Cliente entro 7 giorni lavorativi la data stabilita per la convocazione ai fini della partecipazione del Cliente al collaudo. In caso di (i) mancata osservanza dei termini per la notifica ovvero (i) esecuzione del collaudo senza la presenza del Cliente, il Cliente avrà il diritto di ritardare e/ o trattenere il pagamento del Prezzo.

Art. 7. Documento di accompagnamento – Imballi

I Prodotti dovranno essere accompagnati da un "documento di accompagnamento" in accordo a tutte le leggi e regolamenti applicabili.

Le consegne per le quali non vengono osservate le suddette norme, potranno essere rifiutate dal Cliente.

L'imballo dovrà essere appropriato al materiale dei Prodotti forniti e al mezzo di trasporto previsto: conseguentemente, tutti i danni dovuti a difetti di imballaggio saranno a carico del Fornitore ai sensi del successivo Art. 8.

Art. 8. Consegna

8.1. Consegna

Il Fornitore provvederà al trasporto dei Prodotti fino al seguente punto di resa:

DAP in accordo alle Incoterms 2010

c/o

Centrale termoelettrica di Aprilia

Loc. Campo di Carne

Strada provinciale 13

Via La Cogna, km 5,600

04011 Aprilia (LT)

(di seguito “Punto di Resa”).

Dovranno intendersi, pertanto, ad esclusiva cura e carico del Fornitore:

- Tasse di importazione, dazi doganali e qualunque altra tassa e/o imposta relativa al trasporto dei Prodotti (Custom Duties);
- i costi da sostenere per evitare la perdita o il danneggiamento o l'avaria dei prodotti durante la custodia nei suoi magazzini;
- i costi per il trasporto (incluse attività di carico, scarico, movimentazione e consegna al Punto di Resa);
- i costi derivanti dalla perdita o danneggiamento – totale o parziale - dei Prodotti durante il trasporto; Il Fornitore dovrà pertanto – a propria cura e spese – disporre di polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla perdita o dal danneggiamento dei prodotti durante la custodia nei propri magazzini e nel corso del trasporto fino al Punto di Resa contrattuale;

8.2. Proprietà e Rischio

I Prodotti oggetto di ciascuna singola consegna rimarranno di proprietà del Fornitore e sotto la sua responsabilità e rischio sino alla consegna al Punto di Resa. La consegna sarà considerata effettuata alla data di effettiva emissione del documento di consegna debitamente firmato da un Rappresentante autorizzato del Cliente.

All'arrivo dei Prodotti nel Punto di Resa, il Cliente effettuerà un'ispezione visiva: se dall'ispezione emergeranno anomalie (parti mancanti, difettose, non rispondenti ai requisiti contrattuali, etc), il Fornitore – su richiesta del Cliente – avrà l'obbligo di provvedere, entro le tempistiche specificate dal Cliente, alla risoluzione delle anomalie.

Il Cliente si riserva il diritto di bloccare i pagamenti sino a che non saranno state eliminate tutte le anomalie rilevate. In nessun caso l'accettazione dei Prodotti da parte del Cliente farà venir meno alcuna delle garanzie di cui all'art. 5 che precede.

Art. 9. **Termini di consegna**

I Prodotti devono essere consegnati al Cliente entro il **20/12/22**.

I termini di consegna, indicati nel presente Contratto, si intendono tassativi ed essenziali.

Ritardi nella consegna saranno giustificati solo se dovuti a comprovate ragioni di Forza Maggiore.

In nessun caso sono comprese fra le cause di Forza Maggiore i ritardi di lavorazione e/o ritardate consegne da parte di sub-fornitori.

Il Fornitore ha l'obbligo di segnalare immediatamente per iscritto l'insorgere di qualsivoglia causa di ritardo.

I ritardi daranno luogo ad una corrispondente proroga dei termini di consegna solo se approvati per iscritto dal Cliente.

Art. 10. **Limitazione di responsabilità**

Fatti salvi i casi previsti dall'art. 1229 codice civile:

- il Fornitore non risponde nei confronti dell'acquirente dei danni cagionati, anche a terzi, se non nei limiti del Prezzo;

- nessuna delle Parti sarò responsabile nei confronti dell'altra per danni indiretti o consequenziali, quali lucro cessante e/o perdite nella produzione e quanto altro non specificatamente menzionato;

Art. 11. Forza Maggiore

Sono considerati eventi di Forza Maggiore esclusivamente i seguenti eventi che si verifichino durante l'esecuzione del presente Contratto:

- a. le guerre, le invasioni militari, le rivoluzioni nel territorio italiano;
- b. gli incendi, i terremoti, le inondazioni e altri disastri naturali;
- c. disposizioni e pronunce delle autorità amministrative, quali delibere delle autorità, ordinanze o atti analoghi emessi da prefetti, sindaci, giunte regionali o provinciali, autorità giudiziarie che inibiscano la fornitura dei Prodotti ad esclusione di qualsiasi disposizione e/o pronuncia relativa agli eventi di cui al precedente sottoparagrafo b.;

Sono esclusi dagli eventi di Forza Maggiore gli eventi di carattere meteorologico, anche di carattere eccezionale, che non siano seguiti da una dichiarazione di "stato di emergenza" ai sensi dell'art. 5 della L.225/92, gli scioperi, i furti, la mancanza di mano d'opera o di materiali e quant'altro non espressamente previsto nel Contratto quale evento di Forza Maggiore.

La Parte il cui adempimento è reso impossibile o illecito a causa del verificarsi di un evento di Forza Maggiore, dovrà, a proprie spese ed in qualsiasi momento, compiere quanto necessario ed opportuno al fine di mitigare e minimizzare gli effetti e le conseguenze dell'evento di Forza Maggiore e riprendere immediatamente il pieno adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto al momento della cessazione dell'evento di Forza Maggiore. Nel caso di inosservanza dell'obbligo suddetto, l'altra Parte potrà provvedere direttamente, a spese della Parte inadempiente, ad intraprendere quanto necessario per la rimozione delle cause dell'evento di Forza Maggiore, laddove praticabile, e/o per mitigare e minimizzare le conseguenze di detto evento di Forza Maggiore.

La Parte inadempiente a causa del verificarsi di un evento di Forza Maggiore non sarà responsabile per tale inadempimento esclusivamente a condizione che:

- notifichi per iscritto all'altra Parte il verificarsi dell'evento di Forza Maggiore entro 5 giorni dalla sua conoscenza o prevedibilità del verificarsi di detto specifico evento di Forza Maggiore;
- l'inadempimento dovuto al verificarsi dell'evento di Forza Maggiore non ecceda l'ambito e la durata di detto evento di Forza Maggiore;
- la Parte inadempiente fornisca all'altra Parte entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento rapporti scritti sul verificarsi dell'evento di Forza Maggiore, l'impatto sull'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali e sulle azioni volte a superarne ovvero mitigarne gli effetti;
- la parte inadempiente notifichi immediatamente dell'avvenuta cessazione dell'evento di Forza Maggiore.

Qualora le Parti, in buona fede, non concordino sull'effettivo verificarsi di un evento di Forza Maggiore, l'onere della prova sarà a carico della Parte che sostiene il verificarsi di detto evento. Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore, per effetto del quale (con l'esclusione di qualsiasi altra causa) il Fornitore non può consegnare i

Prodotti nei tempi contrattuali, il Fornitore avrà diritto ad una estensione della data di consegna equivalente al protrarsi dell'evento, a condizione che il Fornitore non sia inadempiente ad alcuna previsione del Contratto e abbia notificato il verificarsi dell'evento in conformità con quanto sopra prescritto. Eventi di Forza Maggiore che si verifichino simultaneamente verranno conteggiati una sola volta ed in misura corrispondente al protrarsi dell'evento di maggiore durata ai fini della estensione della data di consegna dei Prodotti. In nessun caso o circostanza il verificarsi di uno o più eventi di Forza Maggiore potrà dare diritto ad un incremento del Prezzo, ovvero a qualsiasi compenso, indennizzo o rimborso al Fornitore da parte del Cliente, restando inteso che ciascuna parte sosterrà i propri costi, danni, perdite e quant'altro derivanti o connessi con il verificarsi di un evento di Forza Maggiore ai sensi della presente disposizione. Il Fornitore espressamente rinuncia agli eventuali ulteriori diritti che possano derivargli dall'applicazione delle disposizioni del codice civile a codesto riguardo. In caso di un Evento di Forza Maggiore ai sensi del presente Art. 11, che si protragga per un periodo maggiore di 180 (centottanta) giorni, le Parti avranno il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 2019.

Art. 12. Documentazione

A meno che non sia diversamente indicato nel Contratto, la documentazione finale e/o certificazioni meglio specificata e dettagliata nelle Specifiche Tecniche di riferimento, dovrà essere inviata al destinatario insieme ai Prodotti. Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua Italiana.

Art. 13. Obblighi del Fornitore

Il Fornitore dichiara di possedere le necessarie capacità tecniche, finanziarie e organizzative richieste per l'esecuzione del presente Contratto.

Il Fornitore dichiara di assumersi tutti gli obblighi precisati nel presente Contratto, e di tener conto, comunque, che laddove si rendesse necessario affrontare obblighi ed oneri non specificatamente elencati nel Contratto, ma indispensabili per l'esecuzione del Contratto tali obblighi/oneri sono e rimangono a suo completo carico.

Il Fornitore dichiara che rientra nei suoi obblighi richiedere al Cliente, in tempo utile, tutte le eventuali informazioni necessarie per la corretta esecuzione del Contratto quale a titolo meramente esemplificativo il numero di ricezione dell'Ordine di cui al Art. 4.1 nel caso in cui non gli fosse stato ancora comunicato dal Cliente. Il Fornitore dichiara che comunicherà al Cliente, in qualunque momento, ogni informazione da questi richiesta in merito alla vendita.

Qualora i Prodotti venduti fossero complementari ad altri impianti, macchine o apparecchiature forniti da terzi, il Fornitore si impegna a collaborare con i terzi, coordinando con gli stessi la progettazione, lavorazione, montaggio e messa in esercizio di quanto di propria competenza, a sua completa cura e spese. Il Fornitore sarà pertanto responsabile qualora dovessero verificarsi inconvenienti dovuti a mancati o a errati scambi di informazioni tecniche tra il Fornitore stesso ed eventuali terzi. Il Cliente li segnalerà ai fornitori interessati, che dovranno provvedere di comune accordo alla eliminazione degli inconvenienti secondo le rispettive responsabilità tecniche, senza alcun onere a carico del Cliente e nel più breve tempo possibile.

Art. 14. Cessione del contratto

Il Fornitore, non potrà cedere direttamente o indirettamente a terzi il presente Contratto e/o i diritti e/o gli obblighi da essi derivanti, senza il preventivo consenso scritto del Cliente. In caso di cessione di ramo d'azienda da parte del Fornitore il presente non potrà essere ceduto unitamente al ramo d'azienda e rimarrà pertanto in

capo al Fornitore, se non previo consenso scritto del Cliente stessa. Qualsiasi tentativo di cessione del Contratto in violazione del presente Art. 14 sarà nullo e inefficace nei confronti del Cliente

La violazione del suddetto obbligo costituirà un grave inadempimento contrattuale e quindi valido motivo per il Cliente di risolvere il Contratto e, comunque, di sospendere i pagamenti. Il Fornitore rimarrà, in ogni caso, responsabile delle inadempienze o dei ritardi nell'esecuzione del Contratto che dovessero, in qualsiasi modo, derivare da fatto dei propri cessionari, anche nel caso in cui lo stesso Fornitore provi che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da cause non imputabili agli stessi.

Art. 15. Non cedibilità del credito

I crediti scaturenti dal Contratto non potranno essere in alcun modo ceduti dal Fornitore, nemmeno parzialmente senza autorizzazione scritta del Cliente.

Art. 16. Privacy

Le Parti si danno atto, in applicazione del Regolamento 2016/679/UE e del D. lgs. 196/03, che i dati personali dalle stesse acquisiti sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla prestazione delle attività oggetto del presente Contratto, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. Le Parti saranno responsabili del rispetto della richiamata normativa sulla protezione dei dati personali ciascuna in via autonoma e relativamente al trattamento dei dati da ciascuna effettuato in qualità di titolare del trattamento dei dati stessi

Art. 17. Divieto del Fornitore di sospendere o rallentare le attività

Per nessun motivo, neppure in caso di controversie, il Fornitore può ritardare di sua iniziativa la consegna dei Prodotti e/o ogni altra prestazione dovuta in forza del presente Contratto. Per qualunque arbitraria sospensione della fornitura da parte del Fornitore, il Cliente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ai sensi dell'Art. 19 "Clausola Risolutiva espressa", ferma restando la piena e diretta responsabilità del Fornitore stesso per i danni eventualmente causati al Cliente.

Art. 18. Risoluzione per inadempimento ed esecuzione in danno

Qualora il Fornitore non dia corso in tutto o in parte alla tempestiva esecuzione di quanto ordinato dal Cliente anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza dell'adempimento del Contratto, il Cliente ha il diritto di risolvere il Contratto, in tutto o in parte, ovvero di procedere direttamente, a spese del Fornitore, alla relativa esecuzione utilizzando, a tale fine, la propria organizzazione o quella di terzi.

Art. 19. Clausola risolutiva espressa

Il Cliente, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di ritenere risolto di diritto il presente Contratto, qualora il Fornitore non adempia agli obblighi di cui alle clausole: Art. 5 "Garanzie del Fornitore", Art. 14 "Cessione del contratto", Art. 15 "Non cedibilità del credito", Art. 17 "Divieto del Fornitore di sospendere o rallentare le attività", Art. 18 "Risoluzione per inadempimento ed esecuzione in danno", Art. 21 "Recesso/risoluzione per stato di insolvenza o fallimento o sottoposizione alle procedure concorsuali", Art. 25 "Responsabilità Amministrativa delle Società ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231".

La relativa comunicazione al Fornitore verrà effettuata a mezzo di lettera raccomandata A/R e anticipata via email dal Cliente. La risoluzione ha effetto dal giorno in cui viene notificata al Fornitore via email.

Art. 20. Risoluzione per Forza Maggiore

Il presente Contratto potrà essere risolto da ciascuna delle Parti, senza alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, da alcuna delle Parti, qualora un evento di Forza Maggiore ai sensi dell'Art. 111 del presente Contratto si protragga per un periodo maggiore di 180 (centoottanta) giorni fermi restando i diritti acquisiti e maturati alla data di risoluzione. In tal caso saranno riconosciuti al Fornitore esclusivamente il compenso relativo alle forniture dei Prodotti consegnate fino a quell'evento.

Art. 21. Recesso/risoluzione per stato di insolvenza o fallimento o sottoposizione alle procedure concorsuali

In caso di stato di insolvenza del Fornitore, o di sua sottoposizione a qualsiasi procedura concorsuale o a procedure di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria ("Evento Rilevante"), il Cliente avrà la facoltà di recedere senza preavviso dal Contratto mediante comunicazione scritta ovvero, nel caso in cui l'Evento Rilevante sia causato da un inadempimento imputabile al Fornitore, avrà la facoltà di dichiarare il Contratto risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e come previsto dall'art. 19 che precede.

Art. 22. Recesso

Il Cliente potrà recedere in qualunque momento, anche senza preavviso, per iscritto a mezzo raccomandata A/R, anche se è iniziata l'esecuzione del presente Contratto, purché risarcisca al Fornitore le prestazioni già eseguite. Nessun indennizzo o ulteriore compenso sarà dovuto al Fornitore in relazione all'eventuale recesso di Cliente.

Art. 23. Disposizioni generali

23.1. Comunicazioni

Salvo quanto previsto all'Art. 4, ogni comunicazione tra le Parti, inerente al presente Contratto, dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata A/R da anticiparsi via email ai seguenti indirizzi:

<i>per il Cliente</i>	<i>Per il Fornitore</i>
Sorgenia Power S.p.A.	REM Srl
Via Algardi 4	Via Ferruccia 16/A
20148 Milano	03010 Patrica (FR)
daniilo.simonelli@sorgenia.it	amministrazione@rem-motori.it
Tel. 06/92989203	Tel. 0775/830116

23.2. Intero Accordo

Il Contratto, con i suoi allegati, costituisce il solo accordo che regoli i rapporti tra le parti nella materia e supera ogni altro accordo in merito e potranno essere modificati, risolti o integrati solamente per iscritto, con documentazione firmata da rappresentanti di ciascuna parte muniti di poteri e purché tale documentazione specifichi e precisi che si tratta di modifica, come appropriato, al presente Contratto o ai suoi allegati.

23.3. Sostituzione di clausole invalide

Qualora una o più clausole del presente Contratto siano ritenute nulle, annullabili o invalide dalla competente Autorità Giudiziaria Autorità Pubblica, in nessun caso tale nullità, annullabilità o invalidità avrà effetto su altre clausole del Contratto, e le predette clausole nulle, annullabili o invalide dovranno intendersi come modificate nella misura e secondo il senso necessari affinché la competente Autorità Giudiziaria le possa ritenere perfettamente valide ed efficaci.

23.4. Rinuncia

In nessun caso il mancato esercizio di un diritto nascente dal presente Contratto o dai suoi Allegati, o la tolleranza nei confronti di una violazione di essi potrà essere intesa quale rinuncia o implicita modifica alle disposizioni o ai rimedi da essi previsti.

23.5. Riferimento Legislativo

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Art. 24. Autorità giudiziaria competente

Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al Contratto, comprese quelle relative o comunque connesse all'esistenza, validità, interpretazione, efficacia, esecuzione o risoluzione, sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 25. Responsabilità Amministrativa delle Società ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Il Fornitore dichiara di:

- a) di conoscere il contenuto del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s'impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo e
- b) di aver preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nella sua ultima versione approvata, adottato da Sorgenia Power S.p.A. ("Modello"), di cui costituisce parte integrante il Codice Etico di Gruppo, e di impegnarsi di conseguenza a rispettarlo e ad adeguare i propri comportamenti ai principi espressi nel Modello per tutta la durata del Contratto o comunque della sua collaborazione con Sorgenia Power S.p.A., nonché a segnalare tempestivamente eventuali violazioni, anche presunte, dei suddetti documenti, utilizzando la casella di e-mail appositamente attivata whistleblowing_sorgeniapower@pec.it e
- c) di impegnarsi a verificare nel corso del rapporto contrattuale eventuali ulteriori aggiornamenti del Modello e del Codice Etico (consultabili sul sito internet www.sorgenia.it) e di rispettarne i principi ivi contenuti.

Il Fornitore dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali regole di condotta generali e del Codice Etico è un elemento essenziale per l'organizzazione aziendale di Sorgenia Power S.p.A. e determinante della volontà di quest'ultima di sottoscrivere il presente contratto.

Le Parti si danno quindi espressamente atto che ogni violazione dei principi e dei comportamenti di cui al Modello, da parte del Fornitore, costituirà grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c. e attribuirà a

Sorgenia Power S.p.A. la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito.

La risoluzione del presente contratto per inosservanza da parte del Fornitore delle previsioni di cui ai precedenti capi del presente Articolo comporterà altresì la risoluzione, sempre con effetto immediato ed ai sensi dell'art. 1456 c.c., di qualsiasi altro accordo, contratto, impegno o patto comunque denominato in essere tra le Parti (ivi incluse, quanto a Sorgenia Power S.p.A., le società appartenenti al medesimo gruppo) e fermo sempre il diritto di Sorgenia Power S.p.A. alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti del Fornitore.

Art. 26. Accettazione

Il Fornitore restituirà alla Cliente, entro 10 giorni dal loro ricevimento, il presente Contratto timbrato e firmato in ogni pagina da un proprio legale rappresentante oppure all'indirizzo mail procurement@legalmail.it.

Milano, 12/10/22

Sorgenia Power S.p.A.
Thomas Greco
Responsabile Approvvigionamenti

R.E.M. Srl

Il Fornitore dichiara di accettare tutti gli articoli del presente Contratto e specificamente, ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c, le seguenti clausole:

- | | |
|---------|---|
| Art. 5 | Garanzie del Fornitore |
| Art. 13 | Obblighi del Fornitore |
| Art. 15 | Non cedibilità del credito |
| Art. 17 | Divieto del Fornitore di sospendere o rallentare le attività |
| Art. 25 | Responsabilità Amministrativa delle Società ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 |

R.E.M. Srl
